



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO

ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/2/94, n. 109,
coordinata con le norme della L.R. 2/8/02, n. 7 e della L.R. 19/05/03 n. 7

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
DEL 30-06-04
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 15/07/04 AL 15/08/04 N. 445 R. P.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 15/08/04

ART.1

1. Il cottimo - appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro, per i quali si rende necessario, ovvero opportuno - con procedura negoziata -, l'affidamento ad imprese esterne al Comune aventi i requisiti di cui al successivo art. 2.
2. I lavori eseguibili con la procedura del cottimo - appalto sono quelli rientranti nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge 109/94 recepita nella Regione Siciliana;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 2):

a) Per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi, ecc.;
- il rifacimento dei manti d'usura (tappetini) e la loro manutenzione;
- la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
- interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc, **ove ciò non rientri nella competenza di altri Enti e/o Società.**

b) Per il servizio acquedotto:

- le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, ecc. nei limiti di quanto strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete idrica, ai pozzi, ai serbatoi e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (pompe, quadri ecc.);
- gli allacciamenti alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni; **il tutto ove ciò non rientri nella competenza di altri Enti e/o Società.**

c) Per il servizio fognatura:

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, ecc. nei limiti di quanto strettamente necessario;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze ed impianti;
- gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni; **il tutto ove ciò non rientri nella competenza di altri Enti e/o Società.**

d) Per il servizio gas:

- le riparazioni urgenti di guasti, perdite, rotture, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni, adattamenti alla rete e relative pertinenze ed accessori, ivi compresi i relativi impianti (protezione catodica, decompressori, ecc.);
- gli allacciamenti, i distacchi e le chiusure alle singole utenze, sia civili che industriali, e relative modifiche e riparazioni.

e) Per il servizio lavori pubblici e manutenzione edifici pubblici:

- le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
- i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
- le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.

f) Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne, impianti sportivi e arredo urbano:

- le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
- opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi pubblici, la sistemazione ed ampliamento delle aree esterne di pertinenza compresa la realizzazione di recinzioni;
- realizzazione e manutenzione di fontane pubbliche e loro aree;

g) Per il servizio cimiteriale:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cimiteriali e dei relativi impianti;
- la sistemazione ed ampliamento delle aree esterne di pertinenza.

h) Per altre fattispecie:

- gli studi, i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.) le prospezioni geologiche e le prove penetrometriche necessarie alla compilazione dei progetti;
- i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di un contratto di appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato dal contratto;
- i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con i mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
- interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità (puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti, che non comportino impiego di particolari misure di prevenzione, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e lo sgombero dei relativi materiali);
- lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e rischio degli appaltatori e quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o di risoluzione del contratto, qualora trattasi di lavori di non rilevante entità e la direzione dei lavori venga affidata al responsabile del servizio;
- i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, di non rilevante entità, quando non vi sia tempo e modo di procedere all'appalto, ovvero quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti e le trattative private.

ART.2

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Castel di Lucio per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita nella regione Siciliana.

2. Sono iscritte all'albo le imprese, con sede nell'ambito territoriale del Comune di Castel di Lucio e (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento tipo) Dec. P.R. 25/11/1993, aventi i requisiti richiesti.
3. Per quanto concerne i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, la disciplina cui fare riferimento è quella di cui all'art. 8, comma 11 quinquies, del testo coordinato della L.109/94 e s.m.i.. Pertanto, il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di cottimi-appalti è così determinato:
 - a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
 - b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
 - c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione ai cottimi-appalti i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
4. I richiedenti sono iscritti per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.
5. Per la prima formazione del succitato albo, l'Amministrazione appronterà un avviso da pubblicarsi per venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

ART.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Sindaco del Comune di Castel di Lucio corredata con i documenti e certificati seguenti:
 - 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere, detta iscrizione;
 - 2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 attestante:
 - a) per le società, che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato, o analogo certificato rilasciato dalla Camera di Commercio;
 - b) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
 - c) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale dichiarazione deve essere prodotta:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
- d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 575/65 e successive modifiche;
 - e) di non aver pendente procedimento di cui all'art. 416 bis c.p. e di non essere stato condannato per alcuno di essi;
 - f) di essere in regola con gli obblighi fiscali anche nei confronti del comune con l'obbligo di presentare la relata inerente i versamenti;
 - g) di essere in regola con i versamenti presso la cassa edile (ove ricorra) relativi all'ultimo biennio;
 - h) l'elenco delle attrezzature e dei mezzi d'opera dell'impresa;
 - i) elenco relativo all'organico dell'impresa degli ultimi due anni risultante dal libro paga e matricola;
 - j) la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL con allegata copia dei modd. D. M. 10 dell'ultimo biennio, nonché impegno al versamento delle quote di retribuzione differite stabilite dai c.c. di lavoro;
 - k) di non avere in corso pendenze con l'Ispettorato del lavoro.
 - L) di aver sede legale nell'ambito territoriale del Comune di Castel di Lucio (ai sensi dell'art. 2 del regolamento tipo) D.P.R. 25/11/1993;

ART.4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

ART.5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
 - 7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) determina la durata della sospensione.

ART.6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - 2) condanna **definitiva** per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
 - 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - 5) domanda di cancellazione all'albo;
 - 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4) 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.
 - 7) accertata falsità di una delle dichiarazioni di responsabilità di cui all'art. 3.
2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

ART.7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati e/o contestati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ART.8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, - per specializzazione e per categoria di importo occorrente per l'affidamento - un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune notifica a ciascuna, tramite messo, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per

- estratto nell'albo pretorio del Comune. L'avviso di informazione è pubblicizzato anche mediante affissione di pubblici avvisi.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
 4. Fermo restando impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione adeguata al cottimo-appalto da affidare, il Responsabile dell'Area deve formulare ad almeno tre di tali imprese, iscritte per categoria e importo, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, tramite messo comunale.
 5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo-appalto da parte del Comune, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione non ne abbiano avuto alcuno.
 6. Il Comune non può, nel corso di uno stesso anno solare, (dal 1 Gennaio al 31 dicembre) affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro.
 7. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi-appalti ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

ART. 9

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1 e 8, le modalità con cui si procederà all'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto sono quelle di seguito riportate.
2. Si procederà al cottimo-appalto sulla base di tre ipotesi di atti preventivi che, alternativamente, potranno identificarsi con:
 - a) una relazione tecnico-illustrativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale (UTC), munita ove possibile di previsione di spesa, in cui sono descritti l'oggetto dei lavori, ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune;
 - b) un preventivo redatto dall'UTC contenente gli elementi atti ad identificare l'oggetto, le condizioni del lavoro, i relativi prezzi, ed ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune;
 - c) un progetto già approvato dagli organi competenti. La redazione del progetto può essere affidata a professionisti esterni nei casi di accertata impossibilità a provvedervi da parte del personale abilitato all'interno dell'UTC.
3. Ogni lavoro da eseguirsi mediante ricorso al cottimo-appalto, deve essere sempre preventivamente autorizzato. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere e relativa copertura finanziaria, degli uffici competenti.
4. Il Responsabile dell'Area interessata nominerà il responsabile del procedimento nei casi in cui tale funzione sia delegabile a personale del proprio ufficio.
5. Con successiva determinazione del Responsabile dell'Area interessata, verranno approvati i documenti necessari per la scelta del contraente e verrà impegnata la spesa

necessaria nel competente *intervento* di bilancio. La suddetta determinazione assumerà anche valore di determinazione a contrattare ex art.192 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e dovrà contenere:

- A. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- B. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- C. le condizioni di esecuzione;
- D. il termine di ultimazione dei lavori;
- E. le modalità di pagamento;
- F. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice rinuncia, per inadempimento del cottimista;
- G. le eventuali ulteriori pattuizioni necessarie per l'esatta esecuzione delle prestazioni volute dall'Amministrazione

Gli elementi di cui ai punti C), D), E), F) e G) del precedente comma - disciplinanti le modalità di svolgimento del rapporto - saranno desumibili o da appositi fogli di patti e condizioni, da prevedersi nei casi di cui al comma 2), lett. a) e b), o dai capitolati di appalto nei casi di cui al comma 2), lett. c).

6. Dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area finanziaria dell'Ente sulla determinazione a contrattare, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inoltrare alle imprese la richiesta di preventiva offerta. La lettera di invito dovrà contenere i dati di cui al comma 5). Nella stessa, inoltre, si farà risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'assicurazione, assistenza e previdenza degli operai ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

7. Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

8. In esito ai risultati di gara, il Responsabile dell'Area, redige il verbale di aggiudicazione che rimane pubblicato per giorni 3 consecutivi.

9. La successiva determina di affidamento adottata, nei due giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, dal Responsabile dell'Area settore interessato dovrà contenere l'approvazione dei verbali di gara, **attestanti la verifica della documentazione richiesta nella lettera d'invito.**

10. Il contratto di cottimo-appalto verrà predisposto dall'Ufficio interessato e dovrà obbligatoriamente contenere i dati di cui al comma 5).

Il contratto potrà essere redatto in forma:

- a) di corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all'offerta della ditta aggiudicataria, sottoscritta dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'Art.17 R.D. 2440/1923 e dell'Art.101 R.D. 827/1924;

- b) di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- c) di atto pubblico amministrativo, soggetto a registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipulazione.

Nei casi b) e c) i soggetti contraenti sono:

- il Responsabile dell'Area interessata ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in rappresentanza dell'Amministrazione appaltante;
- il titolare dell'impresa appaltatrice o cottimista o il rappresentante legale che produca all'Amministrazione idoneo titolo legittimante alla stipulazione.

La forma pubblica amministrativa sarà obbligatoria nel caso dell'appalto di opere beneficianti di contributi o sovvenzioni da parte di Enti pubblici e per quelli il cui importo contrattuale è superiore al limite fissato dal **regolamento contratti**.

Art. 10

1. I lavori sono effettuati sotto la direzione del Direttore dei lavori che redige, a conclusione, certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di manutenzione ordinaria di impianti elettrici, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.

2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere approvato con determina del Responsabile dell'Area.

3. La sorveglianza dell'esecuzione dei lavori è affidata al Responsabile del Procedimento il quale, qualora ravvisasse fatti o elementi che possano configurare sostanziali violazioni del rapporto contrattuale, sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'Area interessata.

Art. 11

Il presente sostituisce ed abroga qualsiasi norma regolamentare in materia emanata dall'Ente.